



COMUNE DI ARADEO

Provincia di Lecce

Assessorato alle Politiche Sociali

Regolamento

**PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E
PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 10.11.2010

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E DESTINATARI

Art. 1

Ambito del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'erogazione di prestazioni economiche socio-assistenziali, ordinarie e straordinarie, volte al superamento della marginalità ed all'inclusione sociale, rese nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti ai Comuni ai sensi dell'alt. 25 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 , dell'alt 128 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, degli artt. 2, 2-3, 6, 2 lett. b, 22, 23 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Si applicano, ai sensi dell'art. 25 della L. 328/2000, ai fini dell'erogazione delle prestazioni, i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130 , ed al Regolamento attuativo DPCM n. 221/99, tenuto conto del disposto di cui al Decreto legislativo 18 giugno 1998 n. 237, nonché dell'art.12 della L.241/90 e della L.R. 19/2006.

Art. 2

Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'erogazione delle prestazioni economiche socio-assistenziali, ordinarie e straordinarie, tramite integrazione del reddito al fine di:

- promuovere il superamento della marginalità delle persone singole e dei nuclei familiari;
- promuovere l'inclusione sociale;
- favorire l'autonomia economica della persona o della famiglia destinataria.

Art. 3

Destinatari delle prestazioni

Hanno diritto alle prestazioni socio-assistenziali agevolate, volte al superamento della marginalità ed all'inclusione sociale, le famiglie, o le persone che vivono sole, residenti nel Comune di Aradeo alla data della domanda e che si trovino in condizioni di disagio socio-economico.

In tal senso, si terrà conto prioritariamente delle famiglie in cui siano presenti figli minori, o figli con **handicap** grave accertato, o componenti con disturbi accertati derivanti da patologia psichiatrica, o anziani non-autosufficienti.

Costituiscono presupposti all'esercizio del diritto, di cui al comma 1:

- a la capienza complessiva del bilancio comunale e la disponibilità finanziaria specifica;
- b. l'ISEE del nucleo familiare del richiedente, non superiore ad € 4.089,54, (da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat relativo al costo della vita) compresi i redditi esenti da IRPEF, per singolo individuo che viva da solo, accresciuto in base ai parametri della scala di equivalenza di cui al successivo art.4 per gli ulteriori componenti il nucleo familiare.
- c. il disagio sociale del nucleo familiare del richiedente accertato dall'Ufficio dei servizi sociali;
- d. la disponibilità specifica, da parte del singolo richiedente, e/o, nel caso di nucleo familiare, degli esercenti la potestà, o degli eventuali componenti ad essa non sottoposti, ad accogliere modalità e strumenti, volti al superamento della marginalità ed all'inclusione sociale, alternativi alle prestazioni economiche socio-assistenziali eventualmente proposti dal servizio sociale del Comune;

- e. la non fruizione, da parte del nucleo familiare, di ricoveri o affidamenti dei propri figli a strutture di accoglienza per minori, residenziali o a ciclo diurno, con rette a carico del Comune, o dei propri anziani, in strutture residenziali, con integrazione rette a carico del Comune;
- f. la disponibilità degli esercenti la potestà, nel caso di nucleo familiare con figli minori, a favorire e non ostacolare l'adempimento dell'obbligo scolastico da parte di questi ultimi.

Art.4

Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi.

Ai fini della prestazioni vanno considerati i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da IRPEF.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza.

a)

Numero dei componenti	Parametro
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
6	3,20
7	3,55

- b) maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- c) maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- d) maggiorazione di 0,2 per ogni componente anziano;
- e) maggiorazione da 0,5 a 2 per lo stato patologico documentato riferito sia al richiedente, sia ai componenti il nucleo familiare.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

CAPO II CONTRIBUTI

Art. 5

Tipologia degli interventi

Sotto il profilo del contenuto, gli interventi si distinguono in:

a) CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO

E' un intervento economico "una tantum" rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio socio-economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e il menage familiare .

La prestazione economica “una tantum”, in misura comunque non superiore ad € 1.000,00, va intesa come contributo alle spese sostenute ed eventualmente documentate in caso di:

- spese di viaggio e soggiorno per ospedalizzazione in altre regioni od all'estero;
- spese farmaceutiche prolungate non coperte dal S.S.N. corredate da certificato medico attestante la diagnosi dell'interessato con le prescrizioni mediche dei farmaci richiesti ed i fustelli e le ricevute di pagamento, nonché fatture attestanti il pagamento di esami di laboratorio e prestazioni specialistiche effettuate
- rimpatrio di salme da altre regioni o dall'estero;
- gravi condizioni di indigenza e di emarginazione certificate dal Servizio Sociale comunale.

Di norma il contributo straordinario verrà erogato alla presentazione di fatture o ricevute. Quando i soggetti sono in grave stato d'indigenza è possibile predisporre una congrua anticipazione del contributo, con l'impegno di presentare successivamente la documentazione, ove posseduta.

L'ammontare del contributo è commisurato alla situazione complessiva del richiedente che dovrà comunque trovarsi nelle condizioni di ammissibilità e verrà determinato dall'Amministrazione in base alla gravità della situazione ed alla disponibilità economica del bilancio del Comune.

Coloro che beneficiano del contributo economico straordinario non possono ricevere altri contributi o sussidi nel corso dell'anno, salvo limitati casi eccezionali valutati in ragione di estrema gravità.

In alternativa al contributo economico, a richiesta, può essere disposta la fornitura di beni materiali, all'acquisto dei quali provvede direttamente il Settore Socio-Assistenziale; nonché l'ammissione gratuita o semi-gratuita ai servizi assistenziali (mensa scolastica).

Gli interventi di cui al precedente comma vengono effettuati tenuto conto:

- dei motivi adottati dal richiedente e indicati nell'istanza;
- delle condizioni economiche e dei bisogni del richiedente e/o del suo nucleo familiare o di convivenza;
- delle disponibilità finanziarie del Comune;
- della disponibilità operativa dei servizi erogati dal Comune.

b) CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO

Per contributo economico per Servizio Civico s'intende l'erogazione economica temporanea a favore di persone prive di occupazione e di adeguati mezzi di sussistenza nonché abili al lavoro chiamati a svolgere le seguenti attività:

- custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche;
- servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- servizi straordinari di pulizia di uffici ed immobili comunali
- servizio di aiuto (pulizie, compagnia e piccole commissioni, accompagnamento a persone disabili o anziane etc.)
- ogni altro servizio che l'ufficio di servizio sociale ritiene di poter individuare

Detti incarichi che il Comune affiderà a soggetti disoccupati non costituirà rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né privato, né indeterminato, in quanto trattasi di attività meramente "occasionale" di locazione d'opera reso esclusivamente a favore del paese per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.

Per l'inserimento nelle attività di Servizio Civico, i cittadini dichiareranno, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000, in apposito modello di domanda di non svolgere attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera in forma autonoma ed

occasionale, consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione.

Di tutte le domande ammissibili al beneficio si formerà apposita graduatoria attribuendo un punteggio secondo la tabella di cui all'art. 8 ed in caso di parità farà fede il minor valore di ISEE.

La graduatoria verrà aggiornata, ove vi siano nuove richieste o ricorsi, ogni tre mesi, nel quale periodo i soggetti che raggiungeranno le 100 ore di servizio verranno sospesi dal beneficio, a favore di quelli immediatamente successivi, e posizionati in fondo alla graduatoria fermo restando l'obbligo per costoro di produrre le nuove attestazioni ISEE entro quindici giorni dalla scadenza del termine di validità di quelle precedentemente prodotte. In caso di violazione di detto obbligo non potrà riconoscersi agli inadempienti alcun contributo economico per servizio civico per un periodo di sei mesi.

Ogni assistito che presterà servizio riceverà un compenso orario pari a € 5,16 per un massimo di 200 ore nell'arco dell'anno.

I soggetti aventi diritto saranno avvisati almeno tre giorni prima con l'indicazione del tipo e della durata del servizio. Essi dovranno tempestivamente comunicare la loro disponibilità.

Il rifiuto nonché l'abbandono temporaneo, immotivati ed ingiustificati, avranno come pena l'esclusione per l'anno in corso dal servizio civico nonché l'esclusione da ogni altro tipo di beneficio.

Per detto servizio si procederà ad assicurazione contro gli infortuni.

Coloro che beneficiano del contributo economico per servizio civico, non possono ricevere altri contributi o sussidi nel corso dell'anno, salvo limitati casi eccezionali valutati in ragione di estrema gravità.

Art. 6

Domanda per contributo economico straordinario

La domanda indirizzata al Sindaco deve contenere:

- a) le generalità del richiedente
- b) la firma del richiedente
- c) l'indicazione del numero di codice fiscale e il Comune del domicilio fiscale
- d) motivata esposizione delle ragioni per cui si chiede l'erogazione del contributo economico straordinario.
- e) se il contributo viene richiesto a copertura di spese sostenute, il richiedente deve fornire la relativa documentazione.

Alla domanda si deve allegare, a pena di esclusione, l'attestazione ISEE del proprio nucleo familiare anagrafico in corso di validità.

Art. 7

Domanda per servizio civico

La domanda indirizzata al Sindaco deve contenere:

1. le generalità del richiedente
2. la firma del richiedente
3. l'indicazione del numero di codice fiscale e il Comune del domicilio fiscale
4. motivata esposizione delle ragioni per cui si chiede l'erogazione del contributo economico per servizio civico.

Alla domanda si deve allegare, a pena di esclusione, l'attestazione ISEE del proprio nucleo familiare anagrafico in corso di validità.

Art. 8 **Criteri per l'assegnazione del contributo economico straordinario**

I criteri per l'erogazione del contributo devono tenere conto dei seguenti punti:

- composizione del nucleo familiare (numero dei componenti...)
- abitazione (tipo, condizione e titolo di godimento)
- attività lavorativa (del capo famiglia e dei membri, tipo di attività e importo della retribuzione)
- condizioni di salute del capo famiglia e dei membri

Il contributo sarà proporzionale allo stato di bisogno complessivo risultante dall'istruttoria predisposta dal servizio sociale ed alla capacità contributiva dell'Ente.

Art. 9 **Formulazione della graduatoria per il servizio civico**

a) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	punti
• richiedente	1
• coniuge	1
• dopo il terzo, per ogni figlio minore a carico	1
• stato di vedovanza, separazione	2
• presenza di orfani minorenni	2
• presenza di portatori di handicap	2
b) ABITAZIONE	punti
○ in proprietà o in uso	0
○ in locazione	1
c) VALORE ISEE	punti
- da zero ad €. 1.363,18	4
- da €. 1.363,19 ad €. 2.726,36	2
- da €. 2.726,37 ad €. 4.089,54	1
d) CONDIZIONI DI SALUTE	punti
spese sanitarie sostenute in dipendenza di malattie, debitamente documentate fino ad € 50,00	0,5
Oltre € 50,00 di spesa	1

Art. 10 **Istruttoria delle domande**

L'istanza per ricevere le prestazioni economiche socio-assistenziali è istruita dal Servizio Sociale Comunale.

Allo scopo di procedere all'erogazione della prestazione ed alla formulazione della graduatoria per il servizio civico, il Servizio Sociale Comunale avvia una attenta istruttoria, anche attraverso visite domiciliari ed indagini sociali, funzionale alla migliore analisi e valutazione del bisogno, ed alla

rilevazione delle risorse, individuali, familiari e sociali, esistenti e disponibili, oltre che alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con la stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del corpo di Polizia Comunale e/o di altre forze dell'ordine.

Il Servizio Sociale Comunale, verificata l'accogliabilità delle istanze, redige una relazione socio-economica riferita al richiedente e ne quantifica il beneficio economico e, nel caso del servizio civico, ne redige l'apposita graduatoria.

Prima di procedere al pagamento o alla pubblicizzazione della graduatoria, gli atti istruttori devono essere sottoposti all'approvazione della Giunta per le determinazioni conclusive.

CAPO III INTEGRAZIONE RETTA PER RICOVERO ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 11 Definizione

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano o disabile in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di cittadini che siano inseriti nella rete dei servizi socio-sanitari.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui il cittadino con i redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari propri e dei familiari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

Art. 12 Finalità

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire al cittadino anziano o disabile che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di uguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 13 Retta a carico dell'anziano o disabile

L'anziano o disabile è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

- I. l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- II. l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc);
- III. il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;

Art. 14 Concorso dei parenti obbligati

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultano economicamente capaci di ottemperare all'obbligo vi si astengono, il Comune si attiverà comunque in via surrogatoria, verso il richiedente per garantirgli il ricovero.

Art. 15 **Ammissione al beneficio**

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano o disabile e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dalla Giunta Comunale in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

In caso di mancata concessione del beneficio, è ammesso ricorso alla Giunta Comunale entro dieci giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda.

I termini procedurali sono quelli stabiliti dall'articolo 18.

Art. 16 **Ricorsi**

In caso di mancata soddisfazione dell'istanza, ovvero di soddisfazione ritenuta inadeguata, il richiedente, entro 10 giorni dalla comunicazione della avvenuta assegnazione, ha diritto di presentare ricorso, con istanza diretta al Sindaco, contenente i motivi del ricorso medesimo.

Entro 30 giorni dallo spirare del termine utile per il ricorso, il Sindaco, laddove ravvisi nel ricorso medesimo elementi tali da richiedere un ulteriore approfondimento, dispone in tal senso, dandone mandato al Servizio Sociale Comunale.

Quest'ultimo, entro i 30 gg. successivi al conferimento del mandato, effettuato l'approfondimento richiesto, formula al Sindaco una proposta di modifica o di conferma dell'assegnazione effettuata, su cui deve pronunciarsi, nella prima seduta utile, la Giunta Comunale.

La decisione della Giunta sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicata all'interessato.

CAPO IV **SOGGIORNO DI VACANZA PER ANZIANI**

Art.17 **Definizione e finalità**

Per soggiorno di vacanza si intende un periodo da trascorrere in un luogo diverso dalla normale dimora per evitare all'anziano processi di emarginazione, di isolamento psicologico e di declino fisico.

Il servizio inoltre si propone di stimolare nell'anziano la capacità associativa e di confronto con gli altri, di offrire cure adeguate al suo stato fisico e un periodo di tranquillità fuori dal suo contesto familiare.

Art. 18 **Ammissione al servizio**

Possono partecipare al soggiorno gli anziani residenti nel Comune che abbiano raggiunto i limiti d'età previsti per il pensionamento di vecchiaia o che, per sopravvenuta invalidità, non esercitino o non possano proficuamente esercitare attività lavorative e che siano in condizioni di autosufficienza fisica e psichica.

L'ammissione al servizio è assicurata fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe annualmente in bilancio dall'Amministrazione comunale.

Art. 19 **Criteri di ammissione e quota di partecipazione a carico dell'utente**

Gli anziani interessati al servizio dovranno inoltrare domanda, in carta semplice, indirizzata al Sindaco e corredata dalla seguente documentazione:

- Stato di famiglia,
- Prescrizione sanitaria compilata dal medico curante,
- Documento comprovante lo stato di invalidità permanente solo per coloro che non hanno raggiunto i limiti d'età per il pensionamento di vecchiaia.

CAPO V **SOGGIORNO DI VACANZA PER MINORI**

Art. 20 **Definizione e finalità**

Per dare ai minori la possibilità di usufruire di spazi ricreativi idonei ai loro bisogni in modo da consentire uno sviluppo armonico della personalità, il Comune organizza soggiorni semiresidenziali in località climatiche.

Art. 21 **Ammissione al servizio e partecipazione al costo del soggiorno da parte della famiglia**

Possono partecipare al soggiorno i minori residenti nel Comune. Gli interessati devono inoltrare domanda, in carta semplice, indirizzata al Sindaco e corredata dalla seguente documentazione:

- ricevuta del versamento della quota a carico delle famiglie
- certificato medico attestante lo stato di buona salute per svolgere attività sportive non agonistiche

L'ammissione al servizio è assicurata fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe annualmente in bilancio dall'Amministrazione comunale.

Il richiedente parteciperà al costo del servizio in relazione la reddito familiare lordo annuo posseduto e secondo i criteri stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale.

CAPO VI
RICOVERO MINORI IN STRUTTURE EDUCATIVE ASSISTENZIALI

Art. 22
Finalità del servizio

Quando esistono particolari condizioni socio-economiche familiari per cui il minore non può restare nel proprio nucleo familiare, il Tribunale per i minorenni o il Servizio sociale comunale stabiliscono il ricovero del minore in una struttura idonea.

Art. 23
Partecipazione della famiglia agli oneri del servizio

La famiglia del minore parteciperà al costo del servizio in percentuale e in relazione al reddito familiare lordo annuo posseduto riparametrato secondo la seguente scala di equivalenza e con limite di reddito aggiornato annualmente :

Numero componenti	Scala equiv. D.Lgs. 109/98	Valore situazione economica riparametrato	Percentuale di partecipazione
2	1,57	da €. 12.177,20	5%
3	2.04	“ €. 15.822,61	5%
4	2,46	“ €. 19.080,20	5%
5	2,85	“ €. 22.105,12	5%
6	3,20	“ €. 24.819,78	5%
7	3,55	“ €. 27.534,44	5%
8	3,90	“ €. 30.249,11	5%

In situazioni particolari, accertate e valutate dal Servizio Sociale comunale, la famiglia sarà esonerata dalla partecipazione al servizio, a prescindere dall'ammontare del reddito.

CAPO VII
ASSISTENZA IN FAVORE DI ANZIANI, MINORI E DISABILI.

Art. 24
Assistenza economica
Definizione e finalità

Per assistenza economica domiciliare si intende l'intervento di natura economica che il Comune eroga in favore degli anziani, minori e disabili che si trovano in situazioni di bisogno.

L'intervento è volto a consentire, agli stessi, la permanenza nel proprio nucleo familiare o in altro idoneo assicurando loro le prestazioni di cui abbisognano, allo scopo di evitare forme di istituzionalizzazione che spesso nuocciono all'equilibrio psico-fisico della persona svantaggiata.

Detto contributo sarà compreso tra €. 100,00 ed €.250,00 tenuto conto della situazione socio-economica del nucleo familiare del richiedente e della disponibilità di bilancio.

Coloro che beneficiano di contributo per assistenza economica, non possono ricevere altri contributi o sussidi nel corso dell'anno, salvo limitati casi eccezionali valutati in ragione di estrema gravità.

Art. 25 **Assistenza domiciliare**

Si intende per assistenza domiciliare tutti quegli interventi volti a favorire il benessere dell'assistito e della famiglia convivente.

Nello specifico le attività che si possono garantire sono:

- 1) Aiuto nel governo della casa
- 2) Disbrigo pratiche amministrative
- 3) Aiuto nella spesa
- 4) Interventi volti alla socializzazione ed all'inclusione sociale
- 5) Ogni ulteriore intervento concordato con i Servizi Territoriali che seguono il caso.

Art. 26 **Utilizzo dei dati personali**

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art. 27 **Pubblicità**

Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, verrà data pubblicità mediante pubblicizzazione sul sito web del Comune.

Art. 28 **Sanzioni**

L'Amministrazione Comunale potrà disporre ulteriori indagini riguardo i dati raccolti con vari strumenti quali accertamenti bancari, controllo catastale.

In caso di dichiarazioni mendaci da parte dell'utente, si procederà senza preavviso a denuncia penale e ad azione legale atta a tutelare gli interessi di questa Amministrazione.

Art. 29
Norme accessorie

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia ai Regolamenti approvati dal Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale Sociale di Galatina ed alla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Art. 30
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.